



PROVINCIA DI TERAMO

VIII SETTORE

AMBIENTE ENERGIA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI NELLA PROVINCIA DI TERAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE n.15 dell'11 maggio 2010

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Finalità	Pag. 4
Art. 2	Inquadramento normativo	Pag. 4
Art. 3	Definizioni	Pag. 5
Art. 4	Ambiti di applicazione	Pag. 7

TITOLO II IL SERVIZIO DI VERIFICHE IMPIANTI TERMICI

Art. 5	Finalità del servizio	Pag. 9
Art. 6	Natura del servizio	Pag. 9
Art. 7	Funzioni e compiti della Provincia	Pag. 10
Art. 8	L'ufficio impianti termici	Pag. 10

TITOLO III ATTIVITA' CORRELATE AL SERVIZIO

Art. 9	Esercizio, controllo ed eventuale manutenzione degli impianti termici e controllo di efficienza energetica	Pag. 12
Art. 10	Libretto di impianto, scheda identificativa, terzo responsabile, amministratore di condominio	Pag. 13
Art. 11	Impianti termici dismessi	Pag. 14

TITOLO IV CONTENUTO E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 12	Catasto degli impianti termici	Pag. 15
Art. 13	Certificazione degli impianti termici	Pag. 15
Art. 14	Bollino arancione	Pag. 16
Art. 15	Accertamento documentale della certificazione	Pag. 16
Art. 16	Cadenza ed estensione delle ispezioni	Pag. 17
Art. 17	Visita ispettiva onerosa	Pag. 18
Art. 18	Visita ispettiva non onerosa	Pag. 19
Art. 19	Gestione del mancato pagamento	Pag. 20
Art. 20	Prescrizione a mettere a norma l'impianto	Pag. 21
Art. 21	Comunicazione di avvenuta messa a norma	Pag. 22
Art. 22	Mancata comunicazione di avvenuta messa a norma	Pag. 22
Art. 23	Mancato raggiungimento dei valori del rendimento di combustione	Pag. 22

TITOLO V ONERI DEL SERVIZIO

Art. 24	Oneri per la certificazione e per l'ispezione	Pag. 24
---------	---	---------

TITOLO VI FORMAZIONE, INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE

Art. 25	Attività formative	Pag. 25
Art. 26	Attività informative	Pag. 25
Art. 27	Tavolo tecnico	Pag. 25
Art. 28	Consulta provinciale per gli impianti termici	Pag. 26
Art. 29	Rapporti con Enti Locali ed altre strutture pubbliche	Pag. 26

TITOLO VII AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AD ORGANISMO ESTERNO

Art. 30	Organismo Esterno	Pag. 27
Art. 31	Affidamento ad Organismo Esterno	Pag. 28
Art. 32	Obblighi dell'Organismo Esterno	Pag. 28
Art. 33	Attività di controllo sull'Organismo Esterno	Pag. 29

TITOLO VIII ATTIVITA' SANZIONATORIA

Art. 34	Sanzioni	Pag. 30
---------	----------	---------

TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35	Disposizioni	Pag. 32
Art. 36	Abrogazione	Pag. 32

Art. 1
FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di esercizio, controllo ed eventuale manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale degli edifici, secondo quanto disposto dalle normative nazionali e regionali di riferimento. In particolare definisce indirizzi e procedure riguardanti le:
 - a) Attività di controllo pubblico, sia documentale che in sito concernenti:
 - 1) La certificazione degli impianti termici;
 - 2) L'accertamento documentale delle certificazioni;
 - 3) L'ispezione domiciliare degli impianti;
 - 4) L'analisi e la gestione degli esiti delle ispezioni;
 - 5) L'attività sanzionatoria;
 - b) Attività di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici;
 - c) Attività di promozione, partecipazione e collaborazione.

Art. 2
INQUADRAMENTO NORMATIVO

1. Il presente Regolamento è adottato per le finalità espresse e per gli adempimenti previsti dai dispositivi normativi vigenti di carattere nazionale e regionale, dei quali si elencano i principali:
 - a) Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 "Norme per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile";
 - b) Legge 5 marzo 1990 n. 46 art. 8, 14 e 16 "Norme sulla sicurezza degli impianti";
 - c) Legge 9 gennaio 1991 n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
 - d) D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e successive modifiche ed integrazioni "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10";
 - e) Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali";
 - f) D.P.R. 21 dicembre 1991 n. 551 "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici";
 - g) Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 "Rendimento energetico in edilizia";
 - h) Decreto Ministeriale 17 marzo 2003 "Aggiornamento agli allegati F e G del D.P.R. n. 412/93;
 - i) Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia";
 - j) Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni "Norme in materia Ambientale";

- k) Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia;
- l) Legge Regionale 25 giugno 2007 n. 17 “Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici”;
- m) Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a della legge n. 248 del 2 dicembre 2005 , recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.

Art. 3 DEFINIZIONI

1. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento si intende:
 - a) “impianto termico” è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici e sono quindi soggetti agli obblighi previsti dalla legge quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW;
 - b) “potenza termica del focolare di un generatore di calore” è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l’unità di misura utilizzata è il kW;
 - c) “proprietario dell’impianto termico” è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell’impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dalla legislazione vigente sono da intendersi riferiti agli amministratori;
 - d) “occupante” è chiunque che, pur non essendone proprietario, abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell’occupante, a qualsiasi titolo, dell’unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell’occupazione, alla figura del proprietario, nell’onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente Regolamento e nelle connesse responsabilità limitatamente all’esercizio e alla manutenzione dell’impianto termico. La definizione di occupante coincide con quella di utente dell’impianto termico e, qualora non sia stato individuato il terzo responsabile dell’impianto termico, equivale al responsabile dello stesso;
 - e) “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’Impianto termico” è la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica e

- organizzativa è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale;
- f) "esercizio e manutenzione di un impianto termico" è il complesso di operazioni, che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo del contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza;
 - g) "conduzione" è il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo, ove previsto, nelle quantità e qualità necessarie a garantire le condizioni di comfort;
 - h) "controllo dell'impianto" sono le operazioni svolte da tecnici facenti parte di imprese abilitate finalizzate alla verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto sia ai fini dell'attuazione di procedimenti di manutenzione, riparazione, ecc, che per sincerarsi dei risultati conseguiti con le operazioni in questione;
 - i) "manutenzione ordinaria dell'impianto termico" sono le operazioni previste nei libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti, che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente. Al termine delle operazioni di manutenzione dell'impianto, il tecnico deve rilasciare un rapporto di controllo di efficienza energetica, conforme all'Allegato F, di cui al Decreto Legislativo n. 192/2005 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 311/2006 per impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW o all'Allegato G di cui al Decreto Legislativo n. 192/2005 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 311/2006 per impianti di potenza inferiore a 35 kW;
 - j) "manutenzione straordinaria dell'impianto termico" sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
 - k) "controllo di efficienza energetica dell'impianto" sono le operazioni svolte da tecnici facenti parte di imprese abilitate effettuate anche mediante apposite apparecchiature di misura, finalizzate alla determinazione del rendimento di combustione del generatore di calore nonché al controllo degli elementi di cui all'Allegato F al Decreto Legislativo n. 192/2005 così come modificato dal Decreto Legislativo 311/2006 per impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW e all'Allegato G al Decreto Legislativo n. 192/2005 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 311/2006 per impianti di potenza inferiore a 35 kW. Gli esiti del controllo di efficienza energetica devono essere riportati dal tecnico sul libretto di impianto o di centrale;
 - l) "Autorità Competente" è la Provincia di Teramo, nell'ambito del proprio territorio, fatta eccezione per i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti;

- m) "Organismo Esterno" è un Organismo Esterno alla Provincia di Teramo cui la stessa può affidare in tutto o in parte i compiti ad essa assegnati dalla normativa vigente. L'Organismo Esterno, nelle more della definizione dei requisiti professionali di cui all'art. 4, comma 1), lett. c) del Decreto Legislativo n. 192/2005, deve rispettare i requisiti minimi di cui all'Allegato I al D.P.R. n. 551/99 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. n. 10/1991);
- n) "impianto certificato" è l'impianto per il quale è trasmesso alla Provincia di Teramo, secondo le modalità dalla stessa stabilite, il rapporto di controllo di efficienza energetica conforme all'Allegato F di cui al Decreto Legislativo n. 192/2005 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 311/2006 (disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs.192/05, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia) per impianti di potenza al focolare uguale o superiore a 35 kW o all'Allegato G di cui al Decreto Legislativo n. 192/2005 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 311/2006 per impianti di potenza al focolare inferiore 35 kW, corredato dall'attestazione di pagamento dell'onere previsto dalla Provincia per la certificazione.
- o) "accertamento" è l'insieme delle attività di controllo pubblico svolte dalla Provincia di Teramo diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
- p) "ispezioni sugli impianti" sono gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti dalla Provincia di Teramo, mirati a verificare che gli impianti siano eserciti e mantenuti nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 4

AMBITI DI APPLICAZIONE

1. L'ambito di applicazione territoriale delle presenti norme regolamentari, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, coincide con il territorio della provincia di Teramo, fatta eccezione per i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti.
2. L'ambito di applicazione concernente gli impianti è riferito agli impianti tecnologici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti, compresi gli impianti individuali di riscaldamento, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo.
3. Sono considerati impianti assimilati agli impianti termici gli apparecchi quali stufe, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; essi sono soggetti agli obblighi previsti dalla legge e dal presente Regolamento quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione:

- a) Gli impianti adibiti alla climatizzazione estiva;
- b) Gli impianti alimentati a combustibili solidi;
- c) Gli impianti costituiti da apparecchi mobili e portatili;
- d) Gli impianti inseriti in cicli di processo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo.

TITOLO II

IL SERVIZIO VERIFICHE IMPIANTI TERMICI

Art. 5

FINALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il servizio “Verifiche Impianti Termici” rappresenta l’insieme delle attività, di competenza della Provincia di Teramo, finalizzate a:
 - a) Ridurre i consumi di energia;
 - b) Ridurre i livelli di emissioni inquinanti;
 - c) Ricondurre alle condizioni di corretto funzionamento gli impianti non conformi, anche per assicurare la sicurezza degli stessi e la salute degli utenti;
 - d) Accrescere la consapevolezza dell’uso razionale dell’energia da parte degli utenti finali, anche allo scopo di evidenziare il positivo impatto sulle dinamiche socio-economiche locali;
 - e) Rendere consapevoli gli utenti finali delle implicazioni ambientali e sociali derivanti dall’utilizzo delle risorse energetiche non rinnovabili, nell’esercizio degli impianti termici;
 - f) Sollecitare gli utenti finali ad adottare comportamenti virtuosi per la diminuzione degli elementi negativi derivanti dall’utilizzo delle risorse energetiche per l’esercizio degli impianti termici e coinvolgerli in azioni positive per la riduzione degli effetti critici nel contesto ambientale e sociale;
 - g) Monitorare l’efficacia delle politiche pubbliche in materia di risparmio energetico ed uso razionale dell’energia.

Art. 6

NATURA DEL SERVIZIO

1. Il servizio “Verifiche Impianti Termici” è un servizio improntato a modelli di efficacia ed efficienza.
2. E’ fondato sull’equa ripartizione tra tutti gli utenti finali degli oneri previsti per i controlli e sul valore sociale delle sanzioni pecuniarie.
3. Qualunque sia la forma di gestione individuata, il servizio non può assumere le caratteristiche di attività lucrativa o di carattere economico-speculativo, rientrando contemporaneamente nelle potestà pubbliche obbligatorie della Provincia di Teramo e nelle attività obbligatorie poste in capo agli utenti finali.
4. Al fine di dare ottimale attuazione a quanto previsto al comma 3, la Provincia accerta le particolari condizioni di svolgimento del servizio, derivanti dal contesto di riferimento, che possono costituire elementi rilevanti per la sua qualificazione e per l’individuazione dei moduli gestionali più appropriati.
5. I proventi derivanti dalle attività di verifica degli impianti termici, al netto di tutti gli oneri di esercizio e gestione, devono essere destinati in via esclusiva alla promozione del servizio, alle attività di diffusione e conoscenza dell’uso razionale dell’energia e del risparmio energetico, a iniziative di solidarietà sociale rivolte ad utenti e comunità svantaggiate.

6. I proventi derivanti dalle attività sanzionatorie, al netto di tutti gli oneri di esercizio e gestione, sono destinati, in misura non inferiore al 70% ad alimentare un fondo di rotazione per la corresponsione di contributi a favore degli utenti degli impianti termici, presenti nel territorio di competenza, per iniziative di riqualificazione energetica degli impianti.

Art. 7

FUNZIONI E COMPITI DELLA PROVINCIA

1. La Provincia di Teramo, Autorità Competente ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 25 giugno 2007 n. 17, svolge le seguenti funzioni ed i seguenti compiti:
 - a) Costituzione ed aggiornamento del catasto degli impianti termici del territorio di competenza;
 - b) Accertamento di tutte le certificazioni pervenute;
 - c) Ispezione da effettuarsi presso gli utenti ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle certificazioni trasmesse;
 - d) Comunicazione agli utenti sul corretto funzionamento degli impianti e conformità alle leggi vigenti, laddove se ne ravvisi la necessità;
 - e) Adozione dei provvedimenti di competenza, qualora se ne ravvisi la necessità, volti al rispetto della normativa, alla tutela degli utenti e degli impianti;
 - f) Gestione dell'attività sanzionatoria;
 - g) Trasmissione alla Regione, nei termini stabiliti, con previsione di aggiornamento biennale, di una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza, controllo e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni e degli accertamenti effettuati nell'ultimo biennio;
 - h) Aggiornamento del circuito professionale e formazione di nuovi operatori per lo sviluppo e la qualificazione di servizi, anche innovativi, nelle diverse fasi del processo edilizio con particolare attenzione all'efficienza energetica e alla installazione e manutenzione degli impianti termici;
 - i) Formazione di esperti qualificati e indipendenti da impiegare nel sistema degli accertamenti e delle ispezioni impiantistiche;
 - j) Sensibilizzazione, informazione ed assistenza all'utenza ed ai tecnici del settore relativamente alle attività di certificazione, accertamento ed ispezione degli impianti termici.
2. La Provincia di Teramo può affidare, in tutto o in parte, lo svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra riportati ad un Organismo Esterno.

Art. 8

L'UFFICIO IMPIANTI TERMICI

1. L'Ufficio Impianti Termici è operante presso il Settore VIII Ambiente-Energia della Provincia di Teramo.

2. All'Ufficio Impianti Termici sono attribuiti, in tutto o in parte, i compiti e le funzioni di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

TITOLO III
ATTIVITA' CORRELATE AL SERVIZIO

Art. 9

**ESERCIZIO, CONTROLLO ED EVENTUALE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E
CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA**

1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli edifici, devono essere condotti nel rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni recate dal presente Regolamento.
2. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente. Qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico degli apparecchi e dei dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il proprietario, il conduttore, l'amministratore o il terzo responsabile di un impianto, non disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice, né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, i predetti soggetti devono farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio. In mancanza delle suddette istruzioni, il controllo e l'eventuale manutenzione devono essere eseguiti con cadenza annuale. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione l'operatore è tenuto a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo e manutenzione conforme all'allegato G al Decreto Legislativo n. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni, per gli impianti con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW e all'allegato F allo stesso decreto, per gli impianti con potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 35 kW. La suddetta compilazione deve essere effettuata conformemente a quanto previsto nello schema di corretta compilazione degli allegati F e G, predisposto dalla Provincia di Teramo.
3. I controlli di efficienza energetica dell'impianto sono finalizzati a contenere i consumi di energia entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente. Essi devono essere eseguiti con le seguenti scadenze temporali:
 - a) ogni anno per gli impianti di potenza al focolare uguale o superiore a 35 kW;
 - b) ogni due anni per gli impianti di potenza al focolare inferiore a 35 kW destinati al riscaldamento degli ambienti con o senza produzione di acqua calda sanitaria;
 - c) ogni quattro anni per gli apparecchi assimilati agli impianti termici di cui all'art. 2 comma 1 lettera a, della Legge Regionale n. 17/2007.

4. Per generatori di calore di potenza termica nominale al focolare complessiva uguale o maggiore di 350 kW è prescritta, inoltre, una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare, normalmente, a metà del periodo di riscaldamento.
5. Gli esiti del controllo di efficienza energetica devono essere riportati dal tecnico sul libretto di impianto o di centrale. Il responsabile dell'impianto dovrà conservare il modello F o G insieme alla documentazione di corredo all'impianto.
6. I modelli F e G adottati nel territorio di competenza sono adeguati alle esigenze della Provincia di Teramo e forniti gratuitamente alle ditte di manutenzione che sono tenute ad utilizzare esclusivamente detti modelli.

Art. 10

LIBRETTO DI IMPIANTO, SCHEDA IDENTIFICATIVA, TERZO RESPONSABILE, AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

1. Per gli impianti termici di nuova installazione, ovvero quelli sottoposti a ristrutturazione o a sostituzione del generatore di calore, la compilazione iniziale del libretto d'impianto deve essere effettuata dalla ditta installatrice, all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, in quanto avendo realizzato l'impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso ed è tenuta, pertanto, a rilasciare la dichiarazione di conformità. Copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, deve essere inviata dalla ditta installatrice alla Provincia di Teramo. Anche nel caso in cui la ditta installatrice non coincida con quella che effettua il collaudo e la prima accensione, l'obbligo di invio della scheda identificativa dell'impianto costituita dalla prima pagina del libretto, rimane in carico alla ditta installatrice.
2. L'occupante dell'immobile è tenuto a conservare il libretto dell'impianto o della centrale, presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui sono collocati gli impianti e a consegnarlo al proprietario o al subentrante, con gli allegati debitamente aggiornati.
3. Il soggetto nominato terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, è tenuto a dare comunicazione di nomina, di revoca o di dimissioni, alla Provincia di Teramo. Inoltre è tenuto a consegnare il libretto dell'impianto o della centrale con gli allegati, debitamente aggiornati, al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante. Le comunicazioni di cui sopra devono essere prodotte mediante l'utilizzo dello schema riportato nell'appendice del libretto di impianto e di centrale, di cui al Decreto Ministeriale 17 marzo 2003.
4. Nel caso di impianto centralizzato, l'amministratore di condominio è, a tutti gli effetti, da considerarsi responsabile dell'impianto per l'esercizio e la manutenzione, salva la nomina di un terzo responsabile. E' tenuto a comunicare la propria nomina e l'eventuale revoca o dimissione dal ruolo di amministratore, su apposito modulo predisposto dalla Provincia di Teramo. E' tenuto, inoltre, agli obblighi di consegna della documentazione all'eventuale proprietario o subentrante.
5. Le documentazioni previste ai commi precedenti devono essere inviate alla Provincia di Teramo, entro 60 giorni, a mezzo raccomandata A/R, telefax o qualsiasi altro mezzo in grado di documentare l'avvenuto inoltro.

Art. 11
IMPIANTI TERMICI DISMESSI

1. Il responsabile dell'impianto termico al servizio di una unità abitativa non occupata, può comunicare la condizione di non utilizzo dell'immobile ed essere esonerato, di conseguenza, dai controlli definiti dal presente Regolamento, a condizione che provveda al distacco dell'impianto dalla rete gas o da quella elettrica.
2. La comunicazione di dismissione con assunzione di responsabilità e impegno a segnalare l'eventuale riattivazione dell'impianto, va effettuata avvalendosi del modello predisposto dalla Provincia di Teramo per la comunicazione di dismissione dell'impianto termico. Ad essa va annessa la dichiarazione di conformità o relazione tecnica di intervento, sulla base della modulistica predisposta dalla Provincia di Teramo, rilasciata da un tecnico abilitato. In essa va definito nei particolari l'intervento eseguito per il distacco.
3. Il responsabile dell'impianto è tenuto a consentire il sopralluogo della Provincia di Teramo, finalizzato a verificare la veridicità di quanto dichiarato.

TITOLO IV CONTENUTO E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 12 CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI

1. La Provincia di Teramo, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a) della Legge Regionale n. 17/2007, provvede a costituire ed aggiornare il catasto degli impianti termici nel territorio di competenza.
2. Le aziende fornitrici di combustibili, ai sensi dell' art. 4 comma 2 della Legge Regionale n. 17/2007, rendono disponibili annualmente alla Provincia di Teramo gli elenchi aggiornati e completi di tutti gli utenti serviti, comprensivi dei dati di domiciliazione fiscale, entro 60 giorni dalla richiesta e su supporto informatico.
3. I Comuni collaborano nella costituzione ed aggiornamento del catasto degli impianti termici, fornendo alla Provincia di Teramo i dati anagrafici necessari, su supporto informatico o cartaceo, entro 60 giorni dalla richiesta.

Art. 13 CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

1. La procedura della certificazione coniuga il raggiungimento degli obiettivi previsti in materia di sicurezza, di riduzione dei consumi energetici e di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, con il contenimento degli oneri posti a carico dei cittadini. L'utente che si avvale di tale procedura può essere soggetto ad una ispezione gratuita a campione, i cui costi sono già ricompresi negli oneri della certificazione.
2. La Provincia di Teramo con proprio provvedimento indica la tipologia di impianti per i quali è consentita la certificazione, nonché i termini e le modalità di effettuazione della stessa, nell'ambito delle proprie attribuzioni.
3. L'acquisizione delle certificazioni avverrà in maniera continuativa, per l'intero periodo di riferimento, ovvero:
 - a) annualmente per gli impianti con potenza maggiore o uguale a 35 kW;
 - b) ogni due anni per gli impianti con potenza inferiore a 35 kW;
 - c) ogni quattro anni per gli impianti assimilati agli impianti termici.
4. La Provincia di Teramo oltre a garantire l'assistenza agli utenti, rende noti le modalità e i termini previsti per la certificazione, mediante l'ausilio dei mezzi ritenuti più idonei, nonché tramite l'affissione di un manifesto istituzionale presso l'Albo Pretorio di ciascun Comune.
5. La certificazione dell'impianto termico si effettua attraverso il controllo di efficienza energetica, svolto da tecnici facenti parte di imprese abilitate, effettuato anche mediante apposite apparecchiature di misura, finalizzate alla determinazione del rendimento di combustione del generatore di calore, nonché al controllo degli elementi previsti dagli allegati F e G al Decreto Legislativo n. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni. Al termine delle operazioni di controllo il tecnico redige il rapporto di efficienza energetica, in triplice copia.

6. Una copia del rapporto, corredato dall'attestazione di pagamento dell'onere previsto per la certificazione e consegnato alla Provincia di Teramo, entro 60 giorni dall'intervento, costituisce la certificazione dell'impianto termico.
7. I rapporti di controllo di efficienza energetica sprovvisti del bollino attestante il pagamento della tariffa dovuta, non sono considerati validi, con riferimento alla certificazione degli impianti corrispondenti.
8. La Provincia di Teramo verifica la completezza e la veridicità dei dati riportati nel rapporto di controllo di efficienza energetica, al fine di validare la certificazione dell'impianto.
9. L'impresa incaricata del controllo e della manutenzione che non esegue dette attività nel rispetto della regola dell'arte e non redige e sottoscrive un rapporto di controllo tecnico conforme alla tipologia e potenzialità dell'impianto, è convocata dalla Provincia di Teramo che le assegna il termine di trenta giorni entro il quale completare o integrare o sostituire il rapporto di controllo di efficienza energetica. Nel caso non provvedesse nel termine assegnato, le saranno comminate le sanzioni previste dal successivo art. 34, comma 9.

Art. 14

BOLLINO ARANCIONE

1. Il Bollino "Arancione" rappresenta lo standard per il pagamento dell'onere relativo alla certificazione degli impianti termici.
2. E' prodotto dalla Provincia di Teramo, nell'osservanza di criteri antifrode ritenuti più idonei ed è rilasciato unicamente e direttamente ai manutentori che ne fanno richiesta, previo accreditamento presso la Provincia di Teramo e assunzione di impegno al rispetto delle normative di riferimento, di quanto disposto dal presente Regolamento, nonché delle ulteriori prescrizioni tecnico-amministrative di dettaglio, impartite in occasione del rilascio.
3. L'utilizzo dei suddetti bollini in maniera difforme dalle prescrizioni di dettaglio di cui al precedente comma, comporta la diffida al ripristino delle condizioni di regolare utilizzo. Nel caso il manutentore non provvedesse al ripristino delle normali condizioni di utilizzo, o reiterasse l'irregolarità, gli saranno comminate le sanzioni previste dal successivo art. 34 comma 7.
4. Il responsabile dell'impianto termico che intenda avvalersi della procedura della certificazione è tenuto a versare direttamente al manutentore l'importo previsto per il bollino arancione.
5. Il costo del bollino arancione è individuato nel rispetto di quanto stabilito agli artt. 6 e 24 del presente Regolamento.

Art. 15

ACCERTAMENTO DOCUMENTALE DELLA CERTIFICAZIONE

1. La Provincia di Teramo provvede all'accertamento documentale di tutti i rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e qualora ne rilevi la necessità, ad

attivarsi presso gli utenti, anche attraverso visita ispettiva non onerosa, affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmente necessari.

2. Gli impianti che evidenziano anomalie non riguardanti l'esercizio e la manutenzione, anche se non sottoposti a visita ispettiva gratuita, sono segnalati periodicamente ai Comuni e agli altri organismi eventualmente competenti.
3. Le certificazioni recanti prescrizioni, relative ad impianti potenzialmente pericolosi, devono essere immediatamente trasmesse ed evidenziate dal manutentore alla Provincia di Teramo e comunque non oltre i 5 giorni lavorativi successivi all'intervento tecnico, al fine di consentirne una gestione tempestiva. La Provincia, accertata la criticità segnalata, prescrive al responsabile dell'impianto termico il non utilizzo dello stesso e assegna un termine di 30 giorni entro il quale ripristinare le normali condizioni di funzionamento, dandone comunicazione, secondo la procedura definita all'art. 21 del presente Regolamento. La Provincia comunica la circostanza al Sindaco ed agli Enti competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti a tutela della pubblica incolumità.
4. Decorso il termine definito dall'art. 21, in assenza della comunicazione di cui sopra, la Provincia procede all'ispezione dell'impianto, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'utente. Tale ispezione contribuisce a formare il campione degli impianti da ispezionare. La mancata realizzazione e/o comunicazione dei lavori necessari al ripristino delle normali condizioni di funzionamento, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 34.
5. Le certificazioni recanti osservazioni e raccomandazioni, opportunamente valutate, potranno essere oggetto di visita ispettiva non onerosa e contribuire a formare il campione di visite ispettive non onerose, secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 16.

Art. 16

CADENZA ED ESTENSIONE DELLE ISPEZIONI

1. La Provincia di Teramo effettua le ispezioni degli impianti con le seguenti tempistiche:
 - a) cadenza annuale per gli impianti con potenza al focolare maggiore o uguale a 35 kW;
 - b) cadenza biennale per gli impianti con potenza al focolare inferiore a 35 kW;
 - c) cadenza quadriennale per gli impianti assimilati agli impianti termici.
2. Le ispezioni avranno inizio al termine di ciascuna campagna di certificazione e dovranno concludersi entro:
 - a) un anno per gli impianti con potenza al focolare maggiore o uguale a 35 kW;
 - b) due anni per gli impianti con potenza al focolare inferiore a 35 kW;
 - c) quattro anni per gli impianti assimilati agli impianti termici.
3. La Provincia di Teramo effettua le ispezioni presso tutti gli utenti che non hanno trasmesso la certificazione dell'impianto termico.
4. Gli impianti certificati sono assoggettati, a campione, a visita ispettiva non onerosa tendente ad accertare le osservazioni e raccomandazioni segnalate nel rapporto di controllo di efficienza energetica, ovvero la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di certificazione, affinché si proceda ai necessari adeguamenti.

5. L'insieme delle attività ispettive, di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, deve comunque riguardare, annualmente, almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza.
6. Il responsabile dell'impianto termico, che intende sottoporre il proprio impianto ad ispezione, può farne richiesta alla Provincia di Teramo. L'onere è definito in relazione alla potenza dell'impianto e deve essere corrisposto anche nel caso si tratti di impianto certificato.
7. Accordi particolari, orientati a pianificare le ispezioni, potranno essere ricercati con gli amministratori di condominio, le Associazioni dei consumatori ed altre eventuali organizzazioni.

Art. 17

VISITA ISPETTIVA ONEROSA

1. Le ispezioni onerose sono disposte per gli impianti non certificati o non certificabili e per quelli per i quali non è pervenuta la comunicazione di messa a norma dell'impianto, entro il termine previsto dall'art. 21. Gli impianti di cui ai commi 3 e 4 dell'art.15 saranno sottoposti a visita ispettiva gratuita.
2. La Provincia di Teramo invia l'avviso di ispezione con congruo anticipo, rispetto alla data programmata, con nota indirizzata al titolare della fornitura di combustibile segnalato dalla società distributrice, ovvero all'occupante dell'immobile responsabile dell'impianto o al terzo responsabile.
3. L'avviso di ispezione riporterà i dati dell'impianto, la data e la fascia oraria dell'ispezione, conterrà il bollettino postale per il pagamento dell'onere previsto ed altre informazioni ritenute pertinenti.
4. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti a consentire l'ispezione, ad esibire la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'onere previsto per l'ispezione, nonché a presentare tutta la documentazione dell'impianto. In caso di assenza devono delegare un terzo a presenziare, purchè questi abbia la maggiore età e le conoscenze indispensabili alla effettuazione dell'ispezione.
5. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 2 oppongano reiterato rifiuto a consentire l'ispezione o si rendano più volte irreperibili, in occasione della visita ispettiva formalizzata a mezzo di raccomandata con termini indifferibili, fermo restando eventuali responsabilità penali, la Provincia di Teramo provvederà all'applicazione della sanzione di cui al comma 1 dell'art. 34 del presente Regolamento.
6. Qualora i soggetti di cui al comma 2, fossero impossibilitati a consentire l'ispezione il giorno programmato, per motivi gravi, dovranno contattare la Provincia di Teramo, almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata, per richiedere un nuovo appuntamento;
7. L'ispettore incaricato della visita ispettiva ha l'obbligo di eseguire le operazioni di controllo sugli impianti termici secondo quanto previsto dalla normativa vigente operando nel rispetto delle condizioni di sicurezza. Qualora dette condizioni risultassero insufficienti, l'ispezione non sarà effettuata. Le attrezzature e strumentazioni impiegate devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla loro taratura. L'ispettore è tenuto, inoltre, a mostrare il tesserino di riconoscimento.

8. L'ispettore accerta l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, attraverso l'esame dell'impianto e l'esecuzione delle prove. Compila il libretto di impianto o di centrale nella apposita sezione. Effettua, inoltre, tutti i controlli previsti dalla normativa vigente, in funzione della potenza dell'impianto in esame, compila il rapporto di prova in duplice copia, sulla base della modulistica predisposta dalla Provincia di Teramo, in cui segnala tutte le situazioni riscontrate, non conformi alla normativa vigente, secondo quanto previsto dal successivo art. 20. Una copia del rapporto è trattenuta dall'ispettore, e una dal responsabile dell'impianto, che firma per ricevuta e provvede ad allegarla al libretto di impianto o di centrale.
9. Qualora i soggetti di cui al comma 2 risultino residenti fuori Provincia, le ispezioni verranno effettuate anche previo opportuno accordo tra le parti e comunque entro il periodo stabilito per la tipologia di impianto.

Art. 18

VISITA ISPETTIVA NON ONEROSA

1. Nessun onere è posto a carico del responsabile dell'impianto.
2. Le ispezioni degli impianti certificati sono programmate a campione, dando priorità agli impianti più vecchi, a quelli per i quali si abbia una maggiore indicazione di criticità, alla gestione delle raccomandazioni e delle osservazioni presenti nel rapporto di controllo di efficienza energetica ed avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato.
3. La procedura di effettuazione e il risvolto sanzionatorio della visita ispettiva non onerosa sono identici a quelli previsti per la visita ispettiva onerosa, di cui all'art. 17;
4. Il destinatario dell'avviso d'ispezione titolare di fornitura di combustibile destinata contrattualmente anche al riscaldamento degli ambienti, è tenuto a consentire l'accesso dell'ispettore incaricato dalla Provincia di Teramo, al fine di verificare la effettiva destinazione d'uso della fornitura, anche nel caso in cui il combustibile non alimenti un impianto termico soggetto ai controlli previsti dal presente Regolamento, secondo i criteri definiti all'art. 4;
5. Nei casi previsti ai precedenti commi 2 e 4, in cui i soggetti definiti al comma 2 dell'art 17 del presente Regolamento, oppongono reiterato rifiuto a consentire l'ispezione o si rendono più volte irreperibili, in occasione della visita ispettiva formalizzata a mezzo di raccomandata con termini indifferibili, fermo restando eventuali responsabilità penali, la Provincia di Teramo provvederà all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 dell'art. 34 del presente Regolamento. La violazione di cui al comma 4 non comporta la richiesta di sospensione della fornitura di combustibile.

Art. 19
GESTIONE DEL PAGAMENTO

1. Nel caso l'onere previsto non fosse stato interamente pagato all'atto dell'ispezione, l'utente avrà 30 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione e trasmettere alla Provincia di Teramo copia fotostatica della ricevuta del versamento tramite telefax, raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare l'avvenuta trasmissione.
2. Decorso il termine previsto al comma 1 con esito infruttuoso, la Provincia di Teramo provvederà ad attivare la procedura di recupero coattivo.

Art. 20
PRESCRIZIONE A METTERE A NORMA L'IMPIANTO

1. Qualora a seguito dell'ispezione fosse accertata la mancata effettuazione delle manutenzioni e dei controlli dei parametri della combustione nei termini e con le modalità di legge previsti, o dovessero riscontrarsi anomalie rispetto a quanto disposto per i requisiti dell'impianto e/o per la sua conduzione, l'ispettore ne deve fare menzione nel rapporto di prova.
2. Nel caso in cui a seguito dell'ispezione venisse accertata la mancanza di uno o più documenti tecnici a corredo dell'impianto, (dichiarazione di conformità, pratica ISPESL, certificato prevenzione incendi, ecc.) ma tutti gli altri controlli previsti dagli allegati F e G, al D.Lgs 192/05 e s.s. m.m. e i., risultassero superati, e l'uso dell'impianto appare non compromettere la sicurezza delle persone degli animali e dei beni, la Provincia di Teramo annota la carenza nel rapporto di prova, prescrive al responsabile il non utilizzo dell'impianto e segnala le anomalie alle Autorità Competenti.
3. Nei casi definiti al comma 1, fatta eccezione per quelli precisati al comma 2, l'ispettore rilascia, ai soggetti di cui al comma 2 dell'art. 17, la prescrizione a mettere a norma l'impianto unitamente alla scheda di comunicazione di avvenuta messa a norma, secondo i modelli predisposti dalla Provincia di Teramo, e assegna un termine temporale per la messa a norma, rapportato alla complessità degli interventi da eseguire. La scheda di comunicazione di avvenuta messa a norma dovrà essere inviata alla Provincia di Teramo nel rispetto dei criteri definiti all'art. 21. Il rapporto di prova e il verbale per la messa a norma sono firmati dall'ispettore e dai soggetti di cui sopra. Sarà cura dell'ispettore la trasmissione tempestiva di detta documentazione alla Provincia di Teramo.
4. Le eventuali anomalie non riguardanti l'esercizio e la manutenzione, accertate in fase di ispezione, sono segnalate alle autorità competenti.
5. Qualora le irregolarità riscontrate riguardino aspetti relativi alla sicurezza, per cui il funzionamento dell'impianto potrebbe compromettere l'incolumità delle persone, animali o beni, anche nel caso in cui l'ispezione non fosse stata effettuata per carenza di sicurezza, l'ispettore avvalendosi della procedura sopra definita, prescrive al responsabile dell'impianto il non utilizzo dello stesso ed assegna un termine temporale, rapportato alla complessità degli interventi da eseguire, entro il quale portare a risoluzione i problemi evidenziati, dandone comunicazione alla Provincia di Teramo, mediante l'invio della scheda di comunicazione di avvenuta messa a norma e della relativa relazione tecnica di intervento o conformità, secondo i criteri definiti dal successivo art. 21. La Provincia di Teramo segnala tempestivamente tali situazioni di pericolosità al Sindaco, ed agli Enti competenti, per i provvedimenti di rispettiva competenza a tutela della pubblica incolumità.

Art. 21
COMUNICAZIONE DI AVVENUTA MESSA A NORMA

1. La messa a norma dell'impianto termico va comunicata alla Provincia di Teramo entro i, trenta giorni successivi a quelli assegnati per la effettuazione dei lavori, secondo quanto definito dal comma 3 dell'art. 15, dai commi 3 e 5 dell'art. 20 e dall'art. 23, esclusivamente mediante invio, a mezzo raccomandata A/R, della scheda di comunicazione di avvenuta messa a norma, rilasciata in sede di ispezione dell'impianto o inviata dalla Provincia di Teramo. La scheda di comunicazione di avvenuta messa a norma deve essere debitamente firmata dal destinatario della prescrizione a mettere a norma l'impianto, per assunzione di responsabilità, nonché corredata dalla eventuale documentazione mancante e/o adeguata documentazione tecnica attestante l'adeguamento, consistente nella dichiarazione di conformità o rapporto di controllo tecnico firmati e timbrati da un tecnico abilitato.
2. La Provincia di Teramo potrà comunque procedere, senza oneri aggiuntivi per l'utente, all'ulteriore ispezione degli impianti per i quali, entro il termine assegnato, è pervenuta la documentazione di avvenuta messa a norma.

Art. 22
MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVENUTA MESSA A NORMA

1. La mancata comunicazione alla Provincia di Teramo dell'avvenuta messa a norma dell'impianto, secondo i criteri definiti dall'art 21, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 dell'art 34, nonché l'ispezione dell'impianto termico con onere a carico dell'utente, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 15.
2. La mancata realizzazione dei lavori prescritti, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 34.

Art. 23
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEI VALORI DEL RENDIMENTO DI
COMBUSTIONE

1. I generatori di calore per i quali durante le operazioni di ispezione, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli previsti dalla normativa e non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data dell'ispezione. L'ispettore prescrive la sostituzione secondo la procedura di cui al comma 3 dell'art. 20.
2. Ove il cittadino si avvalga della facoltà di richiedere, con oneri a proprio carico, una ulteriore ispezione dell'impianto da parte della Provincia di Teramo, tale scadenza è sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze dell'ispezione. Tali generatori sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo.

3. La messa a norma o la sostituzione del generatore va comunicata alla Provincia di Teramo, secondo la procedura definita all'art. 21 del presente Regolamento, fermo restando altri eventuali obblighi previsti. La mancata comunicazione e/o sostituzione del generatore di calore comporta le sanzioni previste dal successivo art. 34.

TITOLO V ONERI DEL SERVIZIO

Art. 24

ONERI PER LA CERTIFICAZIONE E PER L' ISPEZIONE

1. La procedura per la determinazione degli oneri per la certificazione e per l'ispezione è improntata ad un'analisi reale dei costi sostenuti per lo svolgimento del servizio, escludendo ogni finalità lucrativa e/o economica-speculativa, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 6 del presente Regolamento.
2. Il piano comprende due ambiti:
 - a) gli oneri per la certificazione, determinata i da criteri di equa ripartizione tra gli utenti finali, in riferimento alle ispezioni gratuite sugli impianti, all'attività di accertamento documentale dei rapporti di controllo di efficienza energetica, nonché altri eventuali oneri gestionali;
 - b) gli oneri per le ispezioni sono basati su criteri di valutazione oggettiva dei costi necessari all'espletamento delle attività previste per il singolo impianto, differenziato per potenza, nonché altri eventuali oneri gestionali.

TITOLO VI

FORMAZIONE, INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE

Art. 25 ATTIVITA' FORMATIVE

1. La Provincia di Teramo promuove l'aggiornamento del circuito professionale e la formazione di nuovi operatori per lo sviluppo e la qualificazione del servizio, con particolare attenzione all'efficienza energetica e all'installazione e manutenzione degli impianti termici.
2. La Provincia di Teramo provvede alla formazione di esperti qualificati e indipendenti da impiegare nel sistema degli accertamenti e delle ispezioni impiantistiche.

Art. 26 ATTIVITA' INFORMATIVE

1. La Provincia di Teramo provvede all'attività di sensibilizzazione, informazione ed assistenza all'utenza ed ai tecnici del settore relativamente alle attività di certificazione, accertamento ed ispezione degli impianti termici, così come previsto all'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 27 TAVOLO TECNICO PER GLI IMPIANTI TERMICI

1. E' riconosciuta l'attività del Tavolo Tecnico per gli impianti termici.
2. Il Tavolo e' costituito da un rappresentante per ciascuna Associazione degli Impiantisti Manutentori di impianti termici presente nel territorio provinciale e da due rappresentanti della Provincia di Teramo. E' presieduto dal Dirigente del Settore VIII della Provincia o da un suo delegato, che lo convoca su richiesta di uno degli aventi titolo alla partecipazione. In assenza di specifiche convocazioni, si riunisce una volta l'anno.
3. Il Tavolo ha i seguenti obiettivi:
 - a) l'elaborazione e l'aggiornamento dello schema di corretta compilazione degli allegati F e G;
 - b) la definizione e l'aggiornamento delle procedure;
 - c) la definizione e l'aggiornamento di altri aspetti ritenuti pertinenti.
4. Le indicazioni emerse dal Tavolo possono essere recepite dalla Provincia di Teramo.
5. Non sono previsti compensi di alcun tipo ai partecipanti al Tavolo.

Art. 28
CONSULTA PROVINCIALE PER GLI IMPIANTI TERMICI

1. E' istituita la Consulta Provinciale per gli impianti termici.
2. La Consulta Provinciale è costituita da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni dei Consumatori e dei Manutentori che operano nel territorio della Provincia di Teramo e da due rappresentanti della Provincia di Teramo. E' presieduta dal Dirigente del Settore VIII della Provincia o da un suo delegato, che la convoca su richiesta di uno degli aventi titolo alla partecipazione. In assenza di specifiche convocazioni, si riunisce una volta l'anno.
3. La Consulta ha il compito di individuare procedure che consentano il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa in fatto di contenimento di consumi di energia, di tutela dell'ambiente e di raggiungimento della sicurezza degli impianti termici, contenendo gli oneri a carico degli utenti. Gli obiettivi specifici sono:
 - a) il monitoraggio del servizio reso alla popolazione;
 - b) la salvaguardia dei necessari livelli e standard di fornitura e fruizione del servizio;
 - c) il controllo della equità delle tariffe applicate;
 - d) la semplificazione delle procedure poste a carico degli utenti.
4. Le indicazioni emerse dalla Consulta possono essere recepite dalla Provincia di Teramo e costituire la base per la redazione di protocolli d'intesa tra tutte le parti partecipanti.
5. Non sono previsti compensi di alcun tipo ai partecipanti alla Consulta.

Art. 29
RAPPORTI CON ENTI LOCALI E ALTRE STRUTTURE PUBBLICHE

1. La Provincia di Teramo ricerca le intese con gli Enti e le strutture pubbliche preposte ai controlli in materia di impianti termici.
2. I Comuni sono chiamati a collaborare relativamente:
 - a) agli aspetti connessi alla conformità degli impianti;
 - b) alla tutela della pubblica incolumità;
 - c) alla costituzione ed aggiornamento del catasto degli impianti termici.
3. I Vigili del Fuoco, la A.S.L, l'I.S.P.E.S.L., secondo quanto previsto dal presente Regolamento, saranno messi a conoscenza delle irregolarità riscontrate nell'espletamento del servizio, per le parti di rispettiva competenza.

TITOLO VII AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AD ORGANISMO ESTERNO

Art. 30 ORGANISMO ESTERNO

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge Regionale n. 17/2007, la Provincia di Teramo può svolgere i compiti ad essa assegnati avvalendosi di un Organismo Esterno.
2. L'Organismo Esterno deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) il personale direttivo e quello incaricato di eseguire le operazioni di verifica non può ricoprire il ruolo né di progettista, di fabbricante, di fornitore o di installatore delle caldaie e degli apparecchi che controllano, né di mandatario di una di queste persone. Queste figure non possono intervenire né direttamente né in veste di mandataria nella progettazione, fabbricazione, commercializzazione o manutenzione di caldaie ed apparecchi per impianti di riscaldamento;
 - b) il personale direttivo e quello incaricato di eseguire le operazioni di verifica non può essere fornitore di energia per impianti di riscaldamento, né il mandatario di una di queste persone;
 - c) la struttura ed il personale incaricato devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e competenza tecnica e non devono essere condizionati da pressioni ed incentivi, soprattutto di ordine finanziario, che possano influenzare il giudizio o i risultati del controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche;
 - d) la struttura deve disporre dei mezzi necessari per assolvere adeguatamente ai compiti tecnici ed amministrativi connessi con l'esecuzione delle verifiche, deve altresì avere a disposizione il materiale necessario per le verifiche straordinarie;
 - e) Il personale incaricato deve possedere i requisiti consistenti in una buona formazione tecnica e professionale, almeno equivalente a quella necessaria per l'installazione e manutenzione delle tipologie di impianti da sottoporre a verifica oltre ad una conoscenza soddisfacente delle norme relative ai controlli da effettuare ed una pratica sufficiente di tali controlli nonché la competenza richiesta per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni che costituiscono la prova materiale dei controlli effettuati;
 - f) il personale incaricato delle verifiche deve avere garantita l'indipendenza nello svolgimento delle suddette attività. La remunerazione di ciascun ispettore non deve dipendere né dal numero delle verifiche effettuate né dai risultati che ne derivano;
 - g) l'Organismo Esterno deve essere in possesso di una polizza di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in base alla legislazione vigente o si tratti di un organismo pubblico. Esso è tenuto, inoltre, al segreto professionale.
3. Due rappresentanti dell'Organismo Esterno partecipano al Tavolo Tecnico e alla Consulta Provinciale per gli impianti termici.

Art. 31
AFFIDAMENTO AD ORGANISMO ESTERNO

1. La Provincia di Teramo, accertati i requisiti di cui all'art. 30, può affidare ad un Organismo Esterno le funzioni e i compiti di cui all'art. 7 del presente Regolamento, fatta eccezione per la gestione dell'attività sanzionatoria che resta funzione e compito esclusivo della Provincia.
2. L'affidamento ad un Organismo Esterno è disposto secondo le modalità previste dalla Legge e nel rispetto dei principi sanciti nelle finalità e nella natura del servizio, attraverso la stipula o aggiornamento di un regolare contratto che specifichi le funzioni ed i compiti trasferiti, gli obblighi derivanti dall'attuazione del contratto, i casi di decadenza dell'affidamento e le eventuali penali.
3. Per effetto dell'affidamento all'Organismo Esterno le modalità operative previste nel presente Regolamento che fanno riferimento alla Provincia, limitatamente alle funzioni ed ai compiti trasferiti all'Organismo Esterno, devono intendersi correttamente riferiti a quest'ultimo.
4. I rapporti con le Associazioni dei Consumatori e le Associazioni degli Impiantisti e Manutentori di Impianti Termici, possono essere gestiti sia dalla Provincia di Teramo che dall'Organismo Esterno, nei limiti dei compiti e delle funzioni affidate.
5. L'Organismo Esterno gode di ampia facoltà organizzativa per il conseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza posti alla base del servizio, purchè non in contrasto con le norme vigenti e con le disposizioni dettate dal presente Regolamento.

Art. 32
OBBLIGHI DELL'ORGANISMO ESTERNO

1. L'Organismo Esterno svolge i compiti e le funzioni demandate nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia, esonerando la Provincia di Teramo da qualsiasi responsabilità, amministrativa o civile, relativamente a danni che potrebbero essere arrecati all'utenza, imputabili all'organizzazione dell'attività, all'operatore, oppure al cattivo funzionamento degli strumenti utilizzati durante le operazioni di ispezione.
2. Nell'espletamento dei compiti e delle funzioni demandate l'Organismo Esterno si impegna al rispetto e all'applicazione del presente Regolamento, della normativa vigente in materia di impianti termici e di tutte le procedure e le modalità concordate con la Provincia di Teramo, con particolare riguardo alla qualificazione individuale dei tecnici che operano direttamente presso gli impianti dei cittadini.
3. L'Organismo Esterno deve conservare i requisiti previsti e rispettare tutte le disposizioni che la Provincia vorrà impartire.
4. L'Organismo Esterno deve segnalare agli utenti degli impianti e agli organismi che hanno competenza, le anomalie riscontrate nel corso dell'espletamento dell'attività demandata, secondo i criteri definiti nel presente Regolamento.
5. L'Organismo Esterno deve comunicare alla Provincia di Teramo tempestivamente e comunque in tempo utile per l'attivazione del procedimento sanzionatorio, secondo la normativa vigente, i nominativi dei responsabili degli impianti da sanzionare e le circostanze per cui vanno sottoposti a sanzione.

6. L'Organismo Esterno deve comunicare alla Provincia di Teramo tempestivamente e comunque in tempo utile per l'attivazione del procedimento di riscossione coattiva, i nominativi dei responsabili degli impianti sottoposti a visita ispettiva onerosa che non hanno provveduto al pagamento della tariffa prevista, secondo quanto stabilito all'art. 19 del presente Regolamento.

Art. 33

ATTIVITA' DI CONTROLLO SULL'ORGANISMO ESTERNO

1. La Provincia di Teramo vigila sulle attività svolte dall'Organismo Esterno e, in particolare, può:
 - a. effettuare accertamenti sia documentali che contabili;
 - b. avere accesso a tutti gli atti prodotti dall'Organismo Esterno e prendere parte alle ispezioni che i tecnici incaricati effettuano sugli impianti;
 - c. effettuare campionature presso l'utenza, finalizzate ad accertare il grado di efficienza, professionalità e correttezza profusi nello svolgimento delle attività.
2. Al decadere di uno o più requisiti previsti per l'Organismo Esterno o al mancato rispetto della normativa, del presente Regolamento o di eventuali contratti di servizio, la Provincia di Teramo prescrive il ripristino delle condizioni stabilite.
3. La reiterata inosservanza delle prescrizioni, di cui al comma 2, comporta la revoca dell'affidamento.

TITOLO VIII ATTIVITA' SANZIONATORIA

Art.34 SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m. e i., sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, le violazioni al presente Regolamento ed in particolare quelle definite ai successivi commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
2. Per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 10 del presente Regolamento e più precisamente:
 - a) della tenuta del libretto di impianto o di centrale e dei relativi allegati, presso l'edificio in cui è collocato l'impianto;
 - b) della consegna del libretto, ad opera del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, al responsabile subentrante;
 - c) dell'invio della scheda identificativa dell'impianto;
 - d) della comunicazione dell'assunzione o revoca della terza responsabilità e/o la consegna della documentazione inerente l'impianto all'eventuale subentrante;
 - e) della comunicazione dell'assunzione o revoca dell'incarico di amministratore di condominio e/o la consegna della documentazione inerente l'impianto all'eventuale subentrante.
3. Per il mancato invio della scheda di comunicazione di avvenuta messa a norma, corredata dalla prevista documentazione tecnica.
4. Per non aver delegato un terzo a presenziare all'ispezione o per la mancata conoscenza da parte del delegato, di cui al comma 4 dell'art. 17 del presente Regolamento, delle nozioni indispensabili alla effettuazione dell'ispezione dell'impianto.
5. Per la mancata comunicazione, ad opera delle aziende fornitrici di combustibili, dei dati necessari all'aggiornamento del catasto degli impianti termici, secondo le modalità previste all'art. 12 del presente Regolamento.
6. Per il reiterato rifiuto a consentire l'ispezione o la ripetuta non comunicata assenza in occasione dell'ispezione. Tale inosservanza, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 164/2000, comporta, inoltre, la richiesta della sospensione della fornitura agli impianti, rivolta dalla Provincia alle società distributrici di gas naturale.
7. Per la reiterata inosservanza, da parte del manutentore, delle prescrizioni di dettaglio impartite dalla Provincia di Teramo in occasione del rilascio del bollino arancione, di cui al comma 3 dell'art. 14 del presente Regolamento.
8. L'inosservanza dell'obbligo del responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici, di mantenere in esercizio e di provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione sugli impianti, secondo le Leggi vigenti, è punita secondo quanto previsto all'art. 6, comma 3, della Legge Regionale n. 17 del 25 giugno 2007, con la sanzione amministrativa non inferiore ad Euro 500,00 e non superiore ad Euro 3.000,00.
9. L'inosservanza dell'obbligo dell'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici, di eseguire dette attività a regola d'arte e di

redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico, conforme alla tipologia e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al responsabile dell'impianto stesso, è punita secondo quanto previsto all'art. 6, comma 1, della Legge Regionale n. 17 del 25 giugno 2007, con la sanzione amministrativa non inferiore ad Euro 1.000,00 e non superiore ad Euro 6.000,00. Tale infrazione, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della medesima Legge Regionale, comporta, inoltre, la comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di appartenenza, per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

10. La riscontrata non conformità alle norme vigenti, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 164/2000 comporta anche la richiesta della sospensione della fornitura di combustibile agli impianti, rivolta dalla Provincia alle società distributrici di gas naturale.
11. L'inosservanza dell'obbligo del responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici di sostituire il generatore di calore con valori di rendimento non conformi, rispetto ai limiti previsti dalla normativa vigente, secondo i criteri definiti dall'art. 23 del presente Regolamento, è punita secondo quanto previsto dall'art. 34 comma 5 della L10/91, con la sanzione amministrativa non inferiore a Euro 516,00 e non superiore a Euro 2.582,00.
12. L'eventuale inosservanza di obblighi non espressamente definiti nel presente Regolamento, saranno sanzionati facendo riferimento alla specifica normativa vigente.

TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 DISPOSIZIONI

1. All'atto dell'approvazione del presente Regolamento le funzioni ed i compiti relativi al servizio verifiche impianti termici risultano affidati all'Agenzia per l'Energia e l'Ambiente della Provincia di Teramo (AG.EN.A. s.c.r.l.) con sede in Teramo, Viale Crispi n. 28, che opera in qualità di Organismo Esterno e sono perciò fatti salvi i provvedimenti di affidamento del servizio e gli atti conseguenti, in quanto non in contrasto con il presente Regolamento.
2. L'Organismo Esterno affidatario del servizio è tenuto al recepimento di quanto disposto dal presente Regolamento entro 90 giorni dalla sua approvazione e a sottoscrivere l'accettazione delle modalità operative in esso definite.
3. In deroga a quanto previsto al comma 2, al fine di evitare distorsioni e disparità di trattamento tra gli utenti finali, le attività di certificazione degli impianti in corso all'atto dell'approvazione del presente Regolamento, proseguono con i criteri ed i termini temporali precedentemente stabiliti, anche se in contrasto con esso.
4. Il Tavolo Tecnico e la Consulta Provinciale per gli impianti termici, vigenti all'atto dell'approvazione del presente Regolamento, rimangono in vigore anche se costituiti con criteri diversi da quelli individuati nel presente Regolamento.
5. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento l'Ufficio Impianti Termici della Provincia di Teramo provvede alla predisposizione della modulistica e degli schemi necessari per la concreta applicazione, nel rispetto delle normative vigenti e di quanto disposto dal presente Regolamento. La modulistica e gli schemi sono approvati con determinazione del Dirigente del Settore VIII, Ambiente-Energia della Provincia di Teramo.
6. L'Ufficio Impianti Termici della Provincia di Teramo, potrà aggiornare la predetta modulistica e gli schemi definiti al precedente comma 5, nel caso in cui tale operazione dovesse rendersi necessaria per il sopravvenire di nuove disposizioni normative e/o regolamentari, ovvero al fine di ottimizzare lo svolgimento del servizio. La modulistica e gli schemi aggiornati, sono approvati con determinazione del Dirigente del Settore VIII, Ambiente-Energia della Provincia di Teramo.
7. Per quanto non specificamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia di impianti termici.

Art. 36 ABROGAZIONE

Con il presente Regolamento approvato con Deliberazione n.15 dell'11 maggio 2010 avente per oggetto "Regolamento in materia di esercizio, manutenzione ed ispezione degli impianti termici nella provincia di Teramo", viene revocato il precedente regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.91 del 18/12/2008, di pari oggetto.